

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi
Direttore avv. Morris Montalti

LETTERA INVITO

Agli Operatori Economici

Richiesta di Offerta relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART.76, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 SUDDIVISA IN 8 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE

Valore complessivo dell'appalto, al netto delle opzioni: euro 2.321.808,00, IVA esclusa.

Valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni: euro 8.513.296,00, IVA esclusa.

CUI F02483810392202400170

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE INDICATO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA

Responsabile unico di progetto: Dott.ssa Fabbri Annalisa;

Responsabile di procedimento - RP della fase di affidamento ed esecuzione: Dott.ssa Milanese Sonia.

Premessa

Con la presente si comunica che l'Azienda USL della Romagna, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023 n.36, Codice dei contratti pubblici (in seguito, Codice), ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con decisione a contrarre adottata con determinazione n., da effettuarsi tramite la piattaforma telematica SATER di Intercent-ER, distinta in 8 lotti, nelle more dell'aggiudicazione della programmata procedura Intercenter per la stipula di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 espletata dall'AUSL della Romagna – nel prosieguo anche Azienda -, volta all'affidamento della "FORNITURA DI PROTESI ACUSTICHE".

Alla procedura negoziata verranno invitati gli Operatori Economici recenti fornitori di protesi agli utenti dell'Azienda Usi della Romagna.

Gli accordi quadro saranno stipulati con tutti gli operatori economici risultati idonei e presenti in graduatoria dei singoli lotti, fermo restando il principio dell'appropriatezza nella scelta dell'Operatore Economico, a tutti gli OE verrà garantita almeno l'emissione di un ordinativo.

L'A.Q. serve pertanto a stabilire le regole generali dell'affidamento e le condizioni economiche di minima che verranno praticate, essendo necessario procedere con celerità a tutela delle condizioni di salute degli utenti.

L'importo di ciascun lotto - come indicato nell'allegato "Elenco lotti e importi" (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente Lettera invito - è determinato sulla base di una stima indicativo, non essendo (infatti) quantificabili e programmabili a priori le forniture che sarà necessario contrattualizzare e per quali fabbisogni, conseguentemente non è vincolante per la stazione appaltante e concorre unicamente alla stima del valore complessivo dell'offerta.

Con gli aggiudicatari dei singoli lotti, sottoscrittori di AQ, si provvederà a sottoscrivere uno o più contratti applicativi (CA) "a consumo" secondo il fabbisogno espresso dall'U.O. di riferimento.

In particolare, all'interno della gamma dei prodotti offerti, l'Azienda ha facoltà di autorizzare di volta in volta la fornitura sulla base di una o più delle seguenti condizioni:

- maggiore appropriatezza degli ausili offerti rispetto ai bisogni clinici dei pazienti, anche in relazione alla convenienza economica della offerta;
- posizionamento nella graduatoria per gli ausili offerti;
- localizzazione geografica, per una maggior praticità del paziente nella fruizione dei servizi di adattamento / personalizzazione;
- continuità per i pazienti già portatori di un ausilio che necessitano di attività di assistenza e manutenzione;
- libera scelta dell'operatore economico da parte del paziente sulla scorta del rapporto fiduciario con il medesimo, sempre però in ossequio al contenuto della prescrizione medica e nell'ambito degli operatori aggiudicatari e per gli ausili previsti.

L'Operatore economico è pertanto invitato a partecipare alla procedura in oggetto e a presentare offerta al fine:

- della stipula di un Accordo Quadro, indicante l'importo massimo stimato oggetto dell'operazione contrattuale e le regole generali dei contratti applicativi (CA) da esso discendenti;
- dell'eventuale successivo affidamento e stipula, secondo il fabbisogno espresso dall'U.O. di riferimento, di uno o più contratti applicativi (CA) "a consumo";

Le condizioni e caratteristiche della fornitura sono disciplinate dal Capitolato tecnico che si rende disponibile in allegato (Allegato 2).

La presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma digitale regionale Sater.

Resta salva la facoltà di stipulare per esigenze specifiche dell'utenza contratti a seguito di ulteriori affidamenti diretti per importi residuali.

Si dà atto che il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023

Il luogo di svolgimento dell'appalto è tutto il territorio dell'Azienda USL della Romagna (Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini corrispondenti ai codici NUTS: ITH57, ITH58, ITH59).

Le condizioni specifiche riportate nel presente documento e nei relativi allegati sono di riferimento alla procedura negoziata predisposta sulla piattaforma SATER di Intercent-ER e riguardano sia le modalità di svolgimento della procedura elettronica di acquisto che l'esecuzione della fornitura: si intendono accettate da parte dell'Operatore Economico (OE) al momento della trasmissione dell'offerta e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L'offerta presentata sarà considerata a tutti gli effetti quale proposta contrattuale. Non sono pertanto ammesse offerte presentate per conto di terze persone con riserva di nominarle, né sarà tenuto conto di offerte sottoposte a condizioni od espresse in modo indeterminato; inoltre non è ammessa la presentazione di più offerte, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nessun vincolo nasce per questa AUSL con il presente invito, come nessun compenso può essere preteso dall'OE per la presentazione di quanto richiesto, anche se non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma SATER di Intercent-ER (in seguito denominata Piattaforma).

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. In tali casi la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione dell'invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente invito e a quanto previsto nei documenti di utilizzo (Manuali e Guide) della Piattaforma per gare telematiche accessibile dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla Piattaforma ed esser registrati al Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (S.A.T.E.R.) di Intercent-ER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate contattando il *Call Center* - 800 810 799 (rete fissa); 089 9712796 (rete mobile e dall'estero) lun-ven, ore 9-13 e 14-18; sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> alla sezione "supporto" sono presenti i manuali per le imprese oltre ad presente una lista predisposta di domande e risposte sui più frequenti problemi di uso del determinato sito telematico (FAQ).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera invito
- b) Allegato 1 – Elenco Lotti e importi
- c) Allegato 2 - Capitolato Tecnico;
- d) Allegato 3 - Patto di integrità Azienda USL della Romagna (art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190);
- e) Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - compilare sulla piattaforma SATER;
- f) Allegato 4 - Dichiarazioni amministrative integrative;
- g) Allegato 4.1 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- h) Allegato 5 - Modello Elenco del Personale indicando profilo e sedi erogative
- i) Allegato 6 - Allegato offerta economica;
- j) Allegato 7 - Modulo dichiarazioni giustificativi di prezzo
- k) Allegato 8 - Schema di Accordo Quadro
- l) Allegato 9 - Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ex art 28 REG. UE 2016/679 GDPR;
- m) Allegato 10 - Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per esclusione obbligo DUVRI

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti **entro il termine indicato sul portale**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SATER (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non seguiranno ulteriori comunicazioni.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

3.1. OGGETTO

Il presente appalto è finalizzato all'individuazione di Operatori Economici per la conclusione di Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Codice per la fornitura di protesi acustiche nonché, la prestazione dei servizi di adattamento o personalizzazione degli stessi da parte dei professionisti abilitati all'esercizio della specifica professione, comprensivi di manutenzione, riparazione o sostituzione di componenti dei dispositivi stessi e di ulteriori servizi connessi.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale della sua durata nonché all'eventuale incremento della fornitura del 50%. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per le Amministrazione contraente nei confronti degli aggiudicatari.

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 58, c. 1, D.Lgs. 36/2023, il presente appalto si compone di n. 8 (otto) lotti geografici distinti, indivisibili e aggiudicabili separatamente, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 1

LOTTI	CPV principale	Importo stimato 9 mesi a base di gara	IMPORTO TOTALE
Lotto 1 - Distretto di Ravenna	33185000-0	311.172,00 €	2.321.808,00 €
Lotto 2 -Distretto di Lugo	33185000-0	139.801,00 €	
Lotto 3 -Distretto di Faenza	33185000-0	133.150,00 €	
Lotto 4 -Distretto di Forlì	33185000-0	469.067,00 €	
Lotto 5 -Distretto di Cesena e Valle del Savio	33185000-0	296.772,00 €	
Lotto 6 -Distretto del Rubicone	33185000-0	193.750,00 €	
Lotto 7 -Distretto di Rimini	33185000-0	580.835,00 €	
Lotto 8-Distretto di Riccione	33185000-0	197.261,00 €	

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dei lotti e le caratteristiche di minima richieste dal servizio sono esplicitati nel Capitolato tecnico (**Allegato 2**), il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente Lettera Invito e deve intendersi qui interamente trascritto.

3.2. CCNL APPLICATO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il CCNL applicato è il CCNL Terziario e commercio, codice univoco CNEL n. H011, preso a riferimento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro per i dipendenti occupati da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decreto 19.05.2010 (pubblicato nel S.O. n. 289 alla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010)".

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale sopra detto, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto-

3.3. VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO

Valore economico dell'appalto a base d'asta pari a euro **2.321.808,00** iva esclusa.

Valore complessivo dell'appalto (comprensivo delle eventuali opzioni): euro **8.513.296,00** iva esclusa come dettagliato nell'**allegato 1**.

3.4. DURATA

Il contratto di Accordo Quadro stipulato per ciascun lotto ha durata n. 9 (nove) mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che

debbano essere rese anticipatamente.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda USL della Romagna contraente può formalizzare contratti applicativi con l'O.E., ossia il CA deve essere stipulato nel corso della decorrenza temporale dell'AQ, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. La stazione appaltante ha facoltà di conservare l'efficacia del contratto applicativo sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica.

Nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà stipulare pertanto, in base alle necessità individuate dalle UU.OO. di riferimento, i contratti applicativi fino, al massimo, al raggiungimento dell'importo complessivo dello stesso.

L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di risolvere il contratto applicativo in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, per le forniture che diventeranno oggetto di una convenzione regionale e qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Si precisa che l'Unità Operativa Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna, a norma della delibera Anac 582 del 13.12.2023, provvederà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), a richiedere i Codici identificativi di gara (CIG).

3.5. CLAUSOLA REVISIONE PREZZI E DI RINEGOZIAZIONE

3.5.1 Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, e dall'allegato II.2-bis introdotto dal richiamato D.Lgs. 209/2024, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti indicati nel contratto di accordo quadro a cui si rinvia.

In particolare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI) (di seguito "Indice revisionale"), codice ATECO 325 "fabbricazione di strumenti per e forniture mediche e dentistiche", pubblicato da ISTAT.

Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo, di cui all'art. 60 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 209/2024.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

3.5.2 Rinegoiazione del contratto

Ai sensi dell'art. 9 del Codice è altresì consentita la rinegoiazione contrattuale secondo buona fede, al ricorrere delle condizioni legittimanti previste al comma 1 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 120 comma 8, secondo periodo del Codice la richiesta di rinegoiazione va avanzata senza ritardo – mediante trasmissione al RUP via PEC – e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

3.5.3 Copertura economica e finanziaria

Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti si utilizzano per la revisione prezzi le risorse indicate all'art. 60 co. 5 del codice e per la rinegoiazione contrattuale quelle indicate all'art. 9 co. 1 del Codice: in particolare, si provvede ad un apposito accantonamento nel quadro economico dei contratti applicativi alla voce "imprevisti" per il 10% del valore del contratto e alla voce "accantonamenti" per il 70% pari complessivamente all'80% del valore del contratto, stimabili in relazione all'importo a base di gara complessivamente in € 1.857.446,40 con facoltà di utilizzo residuale per aumento quantitativo.

Ai sensi dell'art 2 comma 2 dell'allegato II.2-bis del Codice, resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico e della stazione appaltante qualora non sia possibile garantire il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale mediante applicazione delle clausole di revisione prezzi o mediante rinegoiazione secondo buona fede, di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

3.6 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto: la stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 9 mesi, attivabile di anno in anno, per un importo complessivo di € 2.321.808,00 al netto di IVA e/o di altre

imposte e contributi di legge.

In caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.547.872,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

La durata dei contratti applicativi in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 11, del Codice, stimato in massimo 9 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 8.513.296,00, comprensivo delle opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come riportato **nell'allegato 1** "Elenco lotti e Importi".

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Requisiti richiesti all'Operatore Economico (O.E.):

- a) **requisito di ordine generale:** non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e non sussistano ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
- b) **requisito di idoneità professionale:** iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della/dell'presente affidamento.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- c) **requisiti di capacità economica e finanziaria:** non richiesti per il presente appalto;
- d) **requisiti di capacità tecnica e professionale:** non richiesti per il presente appalto;

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito di idoneità professionale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Azienda e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-*bis* del Codice, così come introdotto dall'art. 31 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, in caso di malfunzionamento, anche parziale del FVOE o altre piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante procede ad aggiudicare previa acquisizione di apposita autocertificazione dell'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto disposto all'articolo stesso.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (**allegato 3**) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del D.lgs. n. 159/2011.

6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI

6.1. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 4.2 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesto per il presente appalto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Non richiesto per il presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.2 b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 4 d) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria offerta, che non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese a uno stesso centro decisionale. In tal caso potranno essere richiesti, a entrambe le imprese, chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 a) e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 4 d) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 2-bis introdotto dal D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice così come modificato e integrato dall'art. 41 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella tabella sottostante di cui alla suddetta Delibera:

Tabella 2

LOTTO	Descrizione	Importo economico complessivo dell'appalto (comprensivo di opzioni) IVA esclusa	Importo contributo ANAC
1	Lotto 1 - Distretto di Ravenna	1.140.964,00 €	€ 165,00
2	Lotto 2 -Distretto di Lugo	512.603,67 €	€ 77,00
3	Lotto 3 -Distretto di Faenza	488.216,67 €	€ 33,00
4	Lotto 4 -Distretto di Forlì	1.719.912,33 €	€ 165,00
5	Lotto 5 -Distretto di Cesena e Valle del Savio	1.088.164,00 €	€ 165,00
6	Lotto 6 -Distretto del Rubicone	710.416,67 €	€ 77,00
7	Lotto 7 -Distretto di Rimini	2.129.728,33 €	€ 165,00
8	Lotto 8-Distretto di Riccione	723.290,33 €	€ 77,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente invito. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere collocata sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER entro e non oltre il termine perentorio indicato sul portale SATER, a pena di irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima per singolo file come prevista nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

11. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ad eccezione della documentazione tecnica e scientifica (certificazioni, letteratura scientifica e studi, ecc. ecc.) che se redatta in inglese può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione dalla procedura di gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare e/o allegare la seguente documentazione nella BUSTA AMMINISTRATIVA:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
la presente "Lettera Invito", sottoscritta per accettazione Detto documento è immodificabile, pertanto, qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;	Amministrativa
Allegato 2 - Capitolato tecnico, sottoscritto per accettazione. Detto documento è immodificabile, pertanto, qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;	Amministrativa
Allegato 3 - Patto di integrità Azienda USL della Romagna;	Amministrativa
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) <u>da compilare sulla piattaforma SATER</u> ;	Amministrativa
Allegato 4 - Dichiarazioni amministrative integrative;	Amministrativa
Allegato 4.1 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;	Amministrativa
copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, se dovuto;	Amministrativa
Allegato 9 - Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ex art 28 REG. UE 2016/679 GDPR (solo per presa visione N.B. L'O.E. si limiti a verificare le sezioni che lo riguardano in vista della successiva nomina);	Amministrativa
Allegato 10 - Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per esclusione obbligo DUVRI	Amministrativa
(eventuale) procura;	Amministrativa
(eventuale) documentazione di cui all'art. 13.2;	Amministrativa
(eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;	Amministrativa
(eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;	Amministrativa
file Zip comprendente tutta la Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, debitamente oscurata relativamente alle parti ove siano indicati dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. (a titolo meramente esemplificativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/domicilio, recapito di telefonia fisso e/o mobile personale, firma olografa, etc.), avendo, altresì, cura di non allegare copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento, salvo per le eventuali dichiarazioni firmate con firma olografa. Detto documento/file sarà utilizzato dalla stazione appaltante per gli adempimenti di cui all'art. 36 del Codice.	Amministrativa

13.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine

all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato da adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nel modulo dichiarazioni amministrative integrative (**allegato 4**) per quale lotto concorre e dichiara quanto ivi previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo "Dichiarazioni amministrative integrative".

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i

seguenti documenti:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
RELAZIONE TECNICA	tecnica
SCHEDA TECNICA PRODOTTO per ogni dispositivo offerto	tecnica
Allegato 5 -ELENCO DEL PERSONALE e SEDI DI SVOLGIMENTO	tecnica
CURRICULA AUDIOPROTESISTI	tecnica
(eventuale) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al punto 3 e non intenda applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi per tutta la loro durata: dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria;	tecnica
(eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	tecnica
(eventuale) dichiarazione Segreti tecnici commerciali	tecnica
(eventuale) copia aggiuntiva dell'offerta tecnica con le parti oscurate per motivi di segretezza (non può essere inserita l'offerta tecnica completamente oscurata)	tecnica

A) RELAZIONE TECNICA

La Relazione Tecnica dovrà contenere tutte le informazioni ed indicazioni necessarie alla valutazione, da parte della Commissione giudicatrice nominata, in merito a:

- conformità delle caratteristiche di minima prescritte nel Capitolato tecnico;
- merito tecnico-qualitativo, sulla base dei criteri individuati.

Si sottolinea che la Relazione Tecnica deve essere articolata in sezioni ben separate e tra loro distinguibili, richiamando i punti e secondo l'ordine degli argomenti di cui alla relativa tabella "Criteri di valutazione e punteggi" contenuta al punto 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA".

La relazione dovrà essere costituita da un massimo di 30 facciate in formato A4 (la copertina e l'indice della relazione non si computano nel numero totale delle facciate), allegati esclusi.

- B) SCHEDA TECNICA PRODOTTO (dépliant, materiale illustrativo...): per ogni dispositivo offerto la documentazione tecnica deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie alla commissione di aggiudicazione al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche di minima in relazione alla conformità del prodotto, e le caratteristiche migliorative al fine della attribuzione dei punteggi di qualità, così come indicate nel capitolato speciale. Il materiale presentato deve essere preferibilmente in lingua italiana;

C) ELENCO DEL PERSONALE e SEDI DI SVOLGIMENTO

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto dichiarazione, redatto secondo il modello previsto **all'allegato 5**

- Modello Elenco del Personale e sedi erogative, indicante:
- l'elenco degli audioprotesisti che intende impiegare nei servizi connessi, indicando profilo, titolo di studio/attestato di qualifica professionale, l'iscrizione all'albo professionale, l'Ordine e il numero nonché i curricula;
- le sedi di svolgimento delle attività del tecnico audioprotesista.

D) (N.B.: SOLO in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta) IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO

E) eventuale dichiarazione di equivalenza CCNL applicato se diverso da quello indicato al punto 3.2

F) SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

L'operatore economico laddove ritenga sussistere su parte della documentazione segreti tecnici e commerciali, allega una dichiarazione firmata contenente le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo e analitico le ragioni per le quali eventuali specifiche parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta fermo che la stazione appaltante valuterà la fondatezza della richiesta tenuto conto delle motivazioni addotte e della documentazione fornita a comprova, allegata in sede di offerta.

15. CAMPIONATURA

Non si prevede la presentazione di campionatura

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica, la seguente documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (generata dal sistema)	economica
Allegato n. 6 - Schema offerta economica	economica
Allegato n. 7 -Modulo dichiarazioni giustificativi di prezzo	economica

L'offerta economica richiede due semplici operazioni, alle quali prestare attenzione, per non cadere in errore:

1) INDICAZIONE SU SATER IMPORTO OFFERTO

L'Operatore Economico deve compilare per ogni lotto l'offerta economica come proposta dal portale SATER, indicando nel campo "Prezzo offerto per UM IVA esclusa" l'importo complessivo offerto (IVA esclusa) che deve essere inferiore o uguale all'importo complessivo (IVA esclusa) indicato a base d'asta.

N.B./1: l'importo offerto va formulato prendendo a riferimento esclusivamente l'importo a base d'asta e non anche gli ulteriori importi previsti a titolo di opzione;

N.B./2: si ritiene utile precisare che l'unità di misura predefinita su SATER è il LOTTO. Pertanto, l'O.E. nelle apposite sezioni di SATER:

- deve indicare l'importo complessivo offerto per la durata dell'appalto

Devono altresì essere indicati nell'apposito campo della piattaforma telematica:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera previsti per la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice per le attività connesse alle forniture previste nel presente appalto, già ricompresi negli importi offerti. A tal fine si chiede di indicare nell'**allegato 7 "Modulo dichiarazioni giustificativi di prezzo"** il dettaglio del costo evidenziato (n. di lavoratori impiegati nell'appalto, distinti per qualifica, e livello di inquadramento, costo orario, monte ore stimate annuali per ciascuna unità, livello di inquadramento etc).

2) ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto per i quali intende presentare offerta la documentazione economica nella Piattaforma SATER - secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, a pena di inammissibilità dell'offerta - L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il Prezzo totale offerto per lotto che, pena l'esclusione, non potrà essere superiore al valore a base d'asta indicato, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il valore complessivo a base d'asta, per ogni lotto, è quello indicato nella sopra riportata tabella 1, tale valore è al netto delle opzioni. L'operatore economico dovrà inserire sul sistema SATER il prezzo totale offerto per lotto determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera b), al netto delle opzioni. Questo valore dovrà coincidere con quello complessivo indicato nella Scheda offerta economica di dettaglio allegata all'offerta economica.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) la Scheda offerta economica di dettaglio, compilata utilizzando preferibilmente lo "Schema offerta economica" – **Allegato 6)** - contenente per ciascun riferimento del lotto tutte le informazioni richieste:

- Per ogni riferimento: denominazione commerciale del prodotto, Produttore, Codice prodotto, CND, Repertorio, UDI, Prezzo unitario offerto che deve essere minore o uguale alla base d'asta, Valore offerto per riferimento (prezzo unitario * quantità) minore o uguale alla base d'asta.

N.B. Per i riferimenti per i quali non viene presentata offerta deve essere riportato il prezzo unitario ed il prezzo totale posto a base d'asta e indicato nell'Allegato "Schema offerta economica";

- Prezzo totale offerto per lotto che, pena l'esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta indicata e che deve coincidere con il valore indicato nel sistema SATER. Il Prezzo totale offerto per lotto è dato dalla somma dei prezzi totali per singolo riferimento, i quali non possono essere superiori alla base d'asta posta per singolo riferimento, secondo le indicazioni di cui al punto precedente, tenendo presente che per i riferimenti per i quali non viene presentata offerta deve essere sommato il prezzo totale posto a base d'asta;
- Dichiarazione relativamente ai giustificativi a corredo della formazione dell'offerta;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all'art. 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta indicati. Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire l'appalto in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

In caso di errori materiali e/o di calcolo, individuabili in modo certo, il RUP provvede d'ufficio alla correzione degli stessi, accordando sempre prevalenza al prezzo unitario univocamente indicato. La mancata indicazione del costo o la contraddittorietà dei medesimi, generando incertezza dell'offerta, comporta l'esclusione dell'operatore economico.

IPOTESI SOLO ESEMPLIFICATIVA DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA: Si ponga che vi sia discordanza fra il valore totale complessivo inserito in piattaforma ed il medesimo valore indicato nel modulo "Schema Offerta Economica", o altri allegati all'offerta: è applicato il costo orario univocamente indicato per rideterminare il valore totale complessivo, a prescindere di quanto indicato in piattaforma e/o in "Schema Offerta Economica".

Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell'eventuale offerta anomala, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 - redatta secondo il modello previsto **all'allegato 7 "Modulo dichiarazioni giustificativi di prezzo"** – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito all'indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

- indicazioni relative all'organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura);
- indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa per la prestazione della fornitura;
- giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto unico indivisibile in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 3 - Punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 4 - "Criteri di valutazione e punteggi"

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI per subcriteri
1	Ampiezza di gamma prodotti offerti, valorizzato come di seguito indicato:		6		
1a	Ampiezza di gamma prodotti offerti per codice ISO rif. 22.06.15.018		3	Da 3 modelli	3
				2 modelli	2
				1 modello	0
1b	Ampiezza di gamma prodotti offerti per codice ISO rif. 22.06.15.021		3	Da 3 modelli	3
				2 modelli	2
				1 modello	0
2	Prestazioni audioprotesisti operanti nei centri (dipendenti, lavoratori autonomi, convenzionati, franchising etc), con particolare riferimento al numero di professionisti impiegati e alle loro competenze ed esperienze curriculari	15		discrezionale	
3	Numero dei centri acustici operativi nell'ambito territoriale del distretto		4	oltre 3 centri	4
				da 2	2
				1 centro	1
4	Durata della garanzia		25	Durata della garanzia di 30 mesi	5

				Durata della garanzia di 36 mesi	10
				Durata della garanzia di 42 mesi	20
				Durata della garanzia di 48 mesi	25
5	Intervento urgente entro 24 ore per l'assistenza a domicilio con numero verde		5	Offerto: 100% PT Max Non offerto: 0% PT Max	
6	Fornitura di apparecchio sostitutivo per riparazioni che richiedono tempi > 10 giorni lavorativi		5	Offerto: 100% PT Max Non offerto: 0% PT Max	
7	Proposte migliorative verranno valutate le proposte migliorative come di seguito indicato:	10			
7.a	Migliorie presentate valorizzando il servizio reso agli utenti	5		discrezionale	
7.b	migliori caratteristiche tecniche degli apparecchi	5		discrezionale	
	Totale 70:	25	45		

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio qualitativo avverrà secondo i parametri di valutazione e relativi criteri riportati nella tabella "Criteri di valutazione e punteggi", di cui al precedente punto 17.1, solo in relazione alle offerte tecniche risultate idonee, in quanto in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico speciale prestazionale (Allegato 2). Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si procederà né all'apertura né alla lettura della relativa offerta economica.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Punteggio discrezionale massimo (D)" della tabella "Criteri di valutazione e punteggi" di cui al punto 17.1, è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno sulla base del metodo di attribuzione discrezionale da parte della Commissione giudicatrice.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "PUNTEGGIO TABELLARE (T)" della medesima tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. Tali punteggi "T" non saranno oggetto di riparametrizzazione.

Assegnazione del coefficiente: rispetto a ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo *plenum* ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei coefficienti indicati nella tabella sotto riportata "Assegnazione punteggi", provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

Assegnazione punteggi:

Giudizio	Coefficiente
che non apporta alcun miglioramento rispetto ai requisiti di minima richiesti	0,00
scarso	0,30
sufficiente	0,50
discreto	0,70
buono	0,80
ottimo	1,00

Determinazione del punteggio parziale (W): per ciascun elemento/parametro oggetto di valutazione discrezionale, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - per il punteggio massimo riferito all'elemento/parametro oggetto di valutazione.

Determinazione del punteggio complessivo (PT): si procede alla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli elementi/parametri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Riparametrazione: se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e, alle offerte degli altri concorrenti, un punteggio proporzionale decrescente sulla base della seguente formula:

punteggio qualità concorrente considerato = $W_i \cdot (\text{punteggio concorrente considerato} / \text{maggior punteggio qualitativo})$

Il punteggio qualitativo finale totalizzato dal concorrente è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio.

La riparametrazione verrà effettuata sui concorrenti non esclusi.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula del "ribasso massimo non lineare":

$$Vi = (Ri/Rmax)^{\alpha}$$

dove:

Vi = coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al prezzo;

Ri = ribasso % (percentuale) offerto dal concorrente (i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso, Vi assume il valore di 1;

Rmax = valore numerico corrispondente al ribasso offerto più conveniente (ergo, il valore numerico più alto fra le percentuali di ribasso offerte);

α = 0,2.

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

PUNTEGGIO TECNICO

A ciascun offerente viene assegnato il punteggio tecnico sulla base del metodo aggregativo compensatore dato per i requisiti con punteggio discrezionale dalla seguente formula:

$$PT(i) = \sum_n [W_i \cdot V(a) \cdot i]$$

dove:

PT(i) = Punteggio tecnico dell'offerta i-esima;

Σ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti con punteggio discrezionale;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella tabella di cui al punto 17.2;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/parametro (i), variabile tra zero e uno-

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati eventuali **punteggi tabellari**, il cui relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

PUNTEGGIO ECONOMICO

Il punteggio economico è calcolato tramite la formula del "ribasso massimo non lineare":

$$PE(i) = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)^{\alpha}$$

dove:

PE(i)= il punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio economico massimo attribuibile (P.ti 49)

R_{off} = corrisponde al ribasso offerto

R_{max_{off}} = corrisponde al massimo ribasso offerto

α = 0,2

Il Sistema procederà per ogni lotto automaticamente a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica come sopra determinati.

Si precisa che la piattaforma telematica nel calcolo dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche considererà fino a 2 cifre decimali.

L'appalto sarà aggiudicato per ogni lotto al concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più alto (**P_{tot}**) dato dalla seguente formula: **P_{tot} (i) = PT(i) + PE(i)**:

P_{tot}= punteggio totale offerta i-esima

PT(i) = Punteggio tecnico dell'offerta i-esima;

PE(i)= il punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente i-esimo.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno indicato sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/RP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente invito;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a comunicare - tramite la Piattaforma SATER - la data e l'ora di apertura delle offerte tecniche ai concorrenti ammessi alla presente gara.

Il RUP/ RP procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente le offerte tecniche caricate sul SATER e alla successiva consegna della documentazione alla Commissione giudicatrice.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza sostanziale della documentazione tecnica richiesta, quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'accertamento dell'idoneità e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara, e alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.2.

Il RUP, in esito alle risultanze della valutazione tecnica, trasmesse dalla Commissioni giudicatrice, recependo le eventuali esclusioni proposte dalla stessa, procederà a disporre l'esclusione degli OO.EE. dal prosieguo della gara.

Successivamente, il RUP/RP darà atto tramite la piattaforma SATER, in seduta pubblica virtuale, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica, effettuerà lo sblocco della busta contenente l'offerta economica caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara, rendendo visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

Ai fini di formare la graduatoria dei concorrenti per ogni lotto il sistema telematico SATER, in modalità automatica, procede per ciascun operatore economico al calcolo totale del punteggio relativo all'offerta tecnica e di quello relativo all'offerta economica secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e ne registra l'esito individuando un parametro numerico finale (qualità + prezzo) per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro tre giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 19 i prezzi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Verrà inoltre sottoposta a verifica l'offerta che contiene costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti dalla stazione appaltante.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo come previsto al punto 16. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP ove le giustificazioni non siano state presentate in sede di offerta o non siano esaustive richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Aggiudicazione:

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 90 commi 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione comunicherà d'ufficio l'esito della gara, attraverso la Piattaforma SATER.

Qualora l'Azienda USL disponga l'esecuzione anticipata gli aggiudicatari si impegnano a darne esecuzione nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula.

A) Garanzia definitiva

Gli aggiudicatari all'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro (AQ), devono presentare la garanzia definitiva calcolata sull'importo contrattuale nella misura dello 1% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, al netto dell'IVA, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del Codice.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce l'obbligo:

-di stipulare gli accordi applicativi nonché tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e quelli derivanti dal rispetto del patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che il committente, fermo restando quanto previsto in merito alle penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

- per l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell'Amministrazione medesima, e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia deve inoltre espressamente prevedere:

- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.;
- l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della stazione appaltante;
- l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali

cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione.

La mancata costituzione della garanzia determina l'annullamento dell'affidamento da parte della stazione appaltante. In caso di risoluzione del contratto, la garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

B) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla Stazione Appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

C) Imposta di bollo

L'imposta di bollo dei contratti verrà pagata in misura proporzionale al valore dell'appalto con una soglia di esenzione per i contratti di valore inferiore o uguale a 40.000 euro, ed in base agli scaglioni riportati nella tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

24. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

24.1 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Relativamente a ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro a quantità non predefinite con gli operatori economici presenti nella graduatoria finale del lotto medesimo.

Il contratto di AQ sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata e redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 8.

Ai sensi dell'art. 18 co. 2 lett. b) del Codice si prevede che la stipula dell'Accordo Quadro abbia luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto di AQ con gli OO.EE. aggiudicatari è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto di Accordo Quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro - come indicato nell'allegato "Elenco Lotti e Importi", parte integrante e sostanziale della presente Lettera invito - costituisce unicamente il limite massimo di spesa entro il quale la Stazione appaltante può stipulare contratti applicativi, stimato sulla base ai consumi storici ed alle previsioni di ulteriori fabbisogni formulati dalle UU.OO di riferimento: il fabbisogno di fornitura stimato, essendo subordinato alle effettive esigenze degli utenti in carico concorre unicamente alla stima del valore complessivo dell'offerta e **conseguentemente non è vincolante per la stazione appaltante.**

Gli obblighi in capo all'Azienda, pertanto, varranno unicamente in riferimento ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati nei termini di seguito descritti.

24.2 AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI (CA)

Ai fini del presente appalto, per contratto applicativo deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'Accordo quadro: l'ordinativo di fornitura formalizzato a mezzo della piattaforma digitale Sater costituisce il contratto applicativo - con indicazione dell'importo massimo spendibile per

singolo CA, nonché ogni altro dettaglio/specificazione rilevante, da cui conseguono i singoli ordini di intervento/servizio (di terzo livello) emessi (ed emissibili) dai servizi utilizzatori, in base al fabbisogno rilevato e sino a concorrenza del valore economico nominale del contratto applicativo.

L'affidamento della fornitura avviene esclusivamente al bisogno: nel periodo di validità dell'Accordo Quadro l'Azienda USL della Romagna potrà formalizzare uno o più Contratti Applicativi (CA) a consumo fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al valore complessivo aggiudicato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1560, c. 2, c.c. ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget); ergo, "a consumo fino ad esaurimento", e dunque anche con ordini temporalmente ripartiti secondo le indicazioni date di volta in volta in sede di ordine di intervento/di fornitura.

In sede di affidamento dei contratti applicativi, le parti non possono apportare modifiche sostanziali alle previsioni dell'A.Q. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo contratto applicativo, l'Amministrazione committente può chiedere all'O.E. precisazioni e/o integrazioni all'offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.

Con la stipula del CA, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Detti CA sono efficaci e vincolanti per l'OE dalla trasmissione da parte dell'amministrazione committente dell'ordinativo di fornitura generato a mezzo della piattaforma digitale Sater, equivalente ad attuazione dell'AQ stipulato. La trasmissione avviene per via della piattaforma digitale Sater. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell'amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante può chiedere all'O.E. rendicontazione dettagliata dei contratti applicativi di cui si è risultati affidatari da parte dell'amministrazione contraente.

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese inerenti all'Accordo, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - i diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.

25. CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento da parte dell'impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi e commesse pubbliche. L'impresa è tenuta in ogni caso a osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

In particolare, l'impresa, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente documento. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, e in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere e ai prezzi offerti. Per l'impresa, l'assunzione dell'appalto implica l'adozione dei conseguenti piani attuativi e di questi – unitamente agli obblighi in tema di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza - deve tenere debitamente conto nella preparazione della propria offerta.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

*** **

CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che le condizioni di esecuzione delle prestazioni sotto il profilo qualitativo e quantitativo sono demandate al Capitolato tecnico (allegato 2), si richiamano le seguenti condizioni esecutive.

27. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda Usl della Romagna designa, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 36/2023, il direttore dell'esecuzione del contratto, che, nello specifico, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto e funge da interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunicando al RUP di gara eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura, al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari, così come previsto nella Procedura Aziendale n. PA226, ad oggetto "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del Responsabile unico del Procedimento (RUP) e del Direttore Esecuzione Contratti (DEC)".

28. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La presente procedura negoziata ha ad oggetto attività svolte in strutture non aziendali, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Resta inteso che qualora l'Azienda Sanitaria ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il contratto applicativo. È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

La Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite la Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

29. FORMA DELL'ORDINE E DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ORDINI

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Qualora dovessero avvenire modifiche alle modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 (per i servizi dal 01/01/2021) le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/)

L'UO Home Care e Tecnologie Domiciliari provvederà ad emettere ordini a convalida successivamente al ricevimento della fattura, che dovrà riportare tutte le indicazioni indicate nel paragrafo "Fatturazione e Pagamenti".

FATTURAZIONE

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, coerentemente al periodo di erogazione del servizio. Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- il nr. Ordine, la Data dell'ordine ed il Codice Commessa Convenzione (c.d. "tripletta");
- dettaglio del servizio prestato con esplicita indicazione delle ore di servizio effettivamente svolte
- codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare Az. USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (AVCP, Determinazione n. 4, del 07/07/2011). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura in considerazione della verifica di conformità per i beni ed i servizi, sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, che avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

30. VIGILANZA DISPOSITIVI MEDICI – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL FORNITORE

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, compresa la sorveglianza post-market.

L'Aggiudicatario deve definire un proprio referente per la gestione degli aspetti di vigilanza/sorveglianza post-market sui dispositivi medici per questo specifico contratto, quale interlocutore incaricato nel confronto della rete regionale della dispositivo-vigilanza (RRV) e dei referenti locali (RLV) delle Aziende Sanitarie per la dispositivo-vigilanza.

Attraverso il proprio referente per la Vigilanza, l'aggiudicatario deve notificare ai referenti indicati dalle diverse Aziende Sanitarie ogni Avviso di Sicurezza (Field Safety Notice/Field Safety Corrective Action) in lingua italiana, circostanziando in maniera dettagliata i prodotti coinvolti con indicazione del punto di erogazione Aziendale a cui sono stati forniti e relativi dati per la tracciabilità analitica.

Le Azioni correttive previste dagli avvisi di sicurezza emanati devono essere svolte a cura ed oneri esclusivamente in carico al fornitore in maniera quanto più celere possibile, facendosi carico anche di tutti gli aspetti logistici e adottando soluzioni, comprese ad esempio operazioni di sostituzione e reintegro, in modo da non arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività.

Per gli Avvisi di Sicurezza consistenti in Aggiornamenti delle istruzioni d'uso, Informazioni di Sicurezza, Raccomandazioni circa il corretto Utilizzo, Precauzioni, etc. l'aggiudicatario deve provvedere, nei tempi previsti dall'avviso stesso, a svolgere direttamente sul campo presso gli utilizzatori l'Azione Informativa prevista, occupandosi anche della compilazione e raccolta del Modulo di Risposta/Conferma previsto dall'Avviso di Sicurezza ed informando nel contempo il RLV dell'Azienda Sanitaria a cui fornirà anche copia del Modulo di Risposta/Conferma compilato e firmato dagli utilizzatori a conferma del compimento dell'azione.

In caso di eventi di dispositivo vigilanza rilevati direttamente dal Fornitore (ad esempio attraverso specialista di supporto alle procedure di sala, siano essi del tipo "Incidenti da segnalare singolarmente", siano essi del tipo incidenti da segnalare mediante report periodici), questi devono essere riportati all'Azienda Sanitaria ove sono stati rilevati facendo riferimento al RLV.

Tutti i MIR (Manufactured Incident Report) prodotti per l'autorità competente (siano essi report iniziali, intermedi o di chiusura) devono essere inviate anche alla AUSL Romagna facendo riferimento ai RLV.

L'aggiudicatario deve dotarsi di specifica procedura per la gestione degli Avvisi di Sicurezza, eventuali Azioni Correttive e Segnalazioni di Incidente da utilizzare nello specifico contesto di questo contratto secondo le modalità sopra indicate o migliorative, da includere nella documentazione tecnica.

Compensazioni e sanzioni riguardanti dispositivo vigilanza

Il verificarsi di richieste da parte del Ministero della Salute di report operatore per eventi segnalati dal fabbricante e da questi non comunicati all'Azienda Sanitaria interessata, determinerà l'applicazione di penali prendendo a riferimento le sanzioni previste dal comma 44 art. 27 Decreto 137/2022 e considerando la non comunicazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria alla stregua di quanto previsto per le inadempienze dell'operatore economico nei confronti dell'Autorità Competente.

Tutti i costi derivanti dalle attività di dispositivo vigilanza svolte dalle Aziende Sanitarie sono posti a carico dell'operatore economico, in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano:

- attività sanitarie straordinarie sui pazienti, esempio:
 - ✓ contatto ed informativa ai pazienti relativamente ad avviso di sicurezza riguardante dispositivo impiantato;
 - ✓ visite periodiche aggiuntive;
 - ✓ attività di monitoraggio remoto specifiche da svolgere in relazione specifici avvisi di sicurezza;
 - ✓ ricoveri per sostituzione anticipata dei dispositivi a seguito di avvisi di sicurezza;
 - ✓ impiego di risorse materiali e tecnologiche;
 - ✓ gestione tecnica/amministrativa degli avvisi di sicurezza;
 - ✓ intero costo di dispositivi da sostituire anticipatamente;
 - ✓ Impiego di Sale Operatorie e Terapie Intensive per interventi straordinari.

31. INADEMPIENZE – PENALI

Si rinvia al capitolato (allegato 2).

32. RISPETTO DELLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 2 del D.P.R. 62/2013 come modificato con D.P.R. 81 del 13.06.2023, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. 62/2013 e s.m.i.) e specifico

dell'Azienda USL della Romagna (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 16, del 25/01/2024) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL. È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto, di osservare le disposizioni inserite nel Codice di comportamento, generale e specifico, sopra richiamato nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei citati documenti pubblicati e scaricabile dal sito www.auslromagna.it - sezione "amministrazione trasparente".

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Azienda USL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

Legali incaricati per la tutela dell'Azienda USL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Azienda USL della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22, del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna - U.O. Affari Generali e Legali, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi n. 8, oppure al Direttore della U.O.

Acquisti beni e servizi, con sede a Pievesestina di Cesena (FC), 47522, in viale 1° Maggio n. 280.

L'interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA) - 48121, in via De Gasperi n. 8; tel. 0544/286502; PEC: azienda@pec.auslromagna.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it.

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: e-mail dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

34. NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Committente, quale Titolare del trattamento dei dati, nominerà, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – ai fini dell'esecuzione del contratto - la Società aggiudicataria nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati.

Con successivo atto (di cui allo schema Allegato 9) si provvederà alla nomina a Responsabile esterno al trattamento dei dati nei confronti della Società aggiudicataria ed a fornire le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati in contesto.

35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

36. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia di attività contrattuale.

Per ogni eventuale ulteriore informazione e chiarimento, la S.V. potrà rivolgersi al Responsabile di procedimento della fase di progettazione, esecuzione ed affidamento dott.ssa Sonia Milanesi Tel: **0543 731509**.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Sonia Milanesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile Unico di Progetto
dott.ssa Annalisa Fabbri
(Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

- a) Allegato 1 – Elenco Lotti e importi
- b) Allegato 2 Capitolato Tecnico;
- c) Allegato 3 - Patto di integrità Azienda USL della Romagna (art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190);
- d) Modello Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) - compilare sulla piattaforma SATER;
- e) Allegato 4 - Dichiarazioni amministrative integrative;
- f) Allegato 4.1 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
- g) Allegato 5 - Modello Elenco del Personale indicando profilo e sedi erogative
- h) Allegato 6 – Schema offerta economica;
- i) Allegato 7 - Modulo dichiarazioni giustificativi di prezzo
- j) Allegato 8 - Schema di Accordo Quadro
- k) Allegato 9 - Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ex art 28 REG. UE 2016/679 GDPR;
- l) Allegato 10 - Esclusione Obblighi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

L'Operatore Economico dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole delle Condizioni Particolari di fornitura e degli allegati ivi richiamati, e dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

**L'Operatore Economico
(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)**